



QUALCHE NOZIONE GIURIDICA SUL CONCETTO DI MORTE

di Elena Pozzan



Dalla morte biologica (estinzione di tutte le cellule) occorre distinguere la morte clinica, il cui concetto varia nel tempo, a seconda dell'evolversi della scienza e delle relative scoperte.

Nell'ormai lontano 1975 il legislatore, con la cosiddetta legge sui trapianti (l. 2 dicembre 1975, n. 644), aveva stabilito due modi per accertare, senza possibilità di errore, la morte cerebrale: - il metodo elettroencefalografico, riscontrabile allorché si è in presenza di uno stato di coma profondo, di assenza di respirazione spontanea e di assenza di attività elettrica cerebrale; - il metodo elettrocardiografico, verificabile con la presenza di 20 minuti di silenzio elettrocardiaco. Ai soggetti non affetti da lesioni cerebrali si applicava il metodo elettrocardiografico; per i soggetti, invece, affetti da lesioni cerebrali primitive e sottoposti a rianimazione, si applicavano congiuntamente entrambe le tecniche citate.

L'accertamento della morte può sembrare un momento banale ma, al contrario, è di fondamentale importanza perché, assieme alla relativa registrazione, ha funzione amministrativa (l. 29 dicembre 1993, n. 578 e regolamento approvato con decreto del Ministro della Sanità 22 agosto 1994, n. 582).

Secondo il dettato di tale legge, «la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo»; inoltre, essa si intende avvenuta, per arresto cardiaco, «quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo», mentre «la morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo».

Il succitato regolamento ha poi chiarito come, in concreto, il decesso debba essere accertato in entrambi i casi: «l'accertamento della morte per arresto cardiaco può essere effettuato da un medico con il rilievo grafico dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi»; nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie, invece, la morte si verifica quando si riscontri, per un periodo di osservazione che è variabile secondo l'età del soggetto, la contemporanea presenza delle condizioni cliniche previste dall'art. 3 d.m. n. 582/1994.

Questi sistemi di accertamento della morte, introdotti dalla legge del 1993 e dal regolamento sono chiamati «sistemi precoci»: prima esistevano esclusivamente i sistemi tradizionali che, comunque, non sono stati cancellati. Normalmente, infatti, quando non sia necessario l'accertamento precoce, secondo quanto disposto dal Regolamento di polizia mortuaria del 1990, la morte viene constatata dal medico necroscopo, che visita il soggetto non prima di 15 ore dal decesso e non dopo le 30 ore; con la certificazione del medico necroscopo e dopo che sono decorse 24 ore, l'ufficiale di stato civile può autorizzare l'inumazione o tumulazione del cadavere ex art. 74, d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, recante il Nuovo ordinamento dello stato civile.

Va rilevato che, compito del medico necroscopo è di accertare la morte, non anche di determinare il momento in cui essa si è verificata; pertanto, se egli non dà il momento del decesso, esso lo si presume al momento dell'accertamento effettuato. In altre parole, il momento della morte coincide con quello risultante dalla dichiarazione, avviso, denuncia o notizia di morte. Del decesso di una persona, come è evidente, deve essere informato l'ufficiale di stato civile che formerà l'atto di morte per rendere noto il fatto a tutta la comunità.

Questo, quando si ha nella materiale disponibilità il cadavere; ma che succede quando non è possibile reperirlo? E' il caso di accertamento indiretto della morte. In questo caso, il pubblico ufficiale deve redigere un verbale dove indica i motivi e le modalità del decesso; tale verbale è successivamente trasmesso Procuratore della Repubblica che, autorizzato dal Tribunale, ne ordina la trascrizione nel registro di morte. Infine, quando non è possibile l'accertamento, diretto o indiretto, della morte, può verificarsi la necessità di ottenere una dichiarazione giudiziale di morte presunta e, in tal caso, la morte è dichiarata presunta nel giorno a cui risale l'ultima notizia (art. 58 c.c.).

L'atto di morte è di fondamentale importanza in quanto è un atto dello stato civile che dà pubblicità dell'avvenuto decesso, enunciandone il luogo, il giorno e l'ora esatta (decisiva, quest'ultima, quando si debba stabilire chi tra due persone sia deceduta prima, oppure se un soggetto fosse già nato o concepito al momento della morte dell'altro).